



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO IX LEVANTE

Allegato 1) SCHEMA CONVENZIONE

MUNICIPIO IX LEVANTE

CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 117/2017) AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ____/____ A SEGUITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA COMPARATIVA CON ENTI DEL TERZO SETTORE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE IN CASO DI EVENTI CALAMITOSI E MANIFESTAZIONI, ATTIVITÀ DI PRESIDIO DEL TERRITORIO, PREVENZIONE ED ATTIVITÀ EDUCATIVE SUL CODICE DELLA STRADA PRESSO IL CIRCUITO DI EDUCAZIONE STRADALE VIA DELLE VIOLE - GENOVA QUARTO.

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge,

TRA

IL COMUNE DI GENOVA

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato dalla Dott.ssa Luisa Gallo, nella sua qualità di Dirigente dei Municipi III Bassa Val Bisagno e IX Levante, nominata con Provvedimento del Sindaco n. 480 del 30.12.2025, domiciliata nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta;

E

l'Associazione senza scopo di lucro denominata (di seguito solo Associazione) con sede in _____, codice fiscale/partita IVA _____, nella persona del legale rappresentate _____, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

1 _____

RICHIAMATI:

- l'articolo 118, comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", e in particolare l'articolo 56 che disciplina le Convenzioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 1, comma 1-bis, e 11;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000, che attribuisce ai Dirigenti Responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi con atto di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO IX LEVANTE

- lo Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 12 giugno 2000, n. 72 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli artt. 77 e 80 relativi alle funzioni e alle competenze dirigenziali;

PREMESSO CHE:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati, principio sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;

- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

- il "Codice del Terzo settore" approvato con D.lgs. n. 117/2017, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);

2

- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO IX LEVANTE

- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;

- l'art. 5, comma 1 lett. d), e), f), i), v), w) e z), colloca rispettivamente, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative a:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [...];
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;"
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3

- la Civica Amministrazione, anche alla luce delle progettualità e collaborazioni maturate nei rapporti con i soggetti del territorio, riconosce i benefici che tale forma di convenzionamento è in grado di assicurare all'azione pubblica non solo rispetto al vantaggio del non ricorso al mercato, ma soprattutto in ordine alla capacità di tale strumento di incrementare legami di solidarietà nel territorio, qualificare la coesione sociale e promuovere la partecipazione della cittadinanza alla gestione di uno spazio come il circuito di educazione stradale Via delle Viole a Genova Quarto;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, in base all'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 rubricato "Convenzioni" sono:

a. i soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici e non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione alla data della compilazione e sottoscrizione della relativa dichiarazione sostitutiva,



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO IX LEVANTE

b. iscrizione, a seconda della tipologia di soggetto all'Albo delle Associazioni del Comune di Genova, oppure al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore),
d. possesso di requisiti di moralità professionale,
e. assenza di pendenze amministrative o di situazioni debitorie nei confronti del Comune (salvo richiesta di rateizzazione regolarmente accolta dall'Ente, e puntualmente rispettata dal soggetto in questione),
f. il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

DATO ATTO CHE:

il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Genova in "Amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio iscritte al Registro Nazionale di accedere alla collaborazione con l'ente;

4

svolta la procedura comparativa, con determinazione n. _____ del _____ è stata selezionata l'Associazione denominata _____ per lo svolgimento delle attività descritte all'articolo 4 della presente, **come Referente unico o in qualità di Capofila della rete** _____;

l'Associazione, iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale terzo Settore), ha quali prioritari scopi sociali quelli basati su _____;

**Tutto quanto richiamato e premesso, Comune di Genova ed Associazione
convengono e stipulano quanto segue:**

Articolo 1 – Richiami e premesse

La narrativa che precede e gli atti ivi richiamati, formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

Articolo 2 – Finalità

È obiettivo della Civica Amministrazione il miglioramento delle attività di supporto alla popolazione in caso di eventi calamitosi e manifestazioni grazie alla collaborazione con Enti



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO IX LEVANTE

del Terzo Settore, che, coerentemente con il proprio Statuto, grazie all'attività di volontariato dei propri aderenti possa fornire un supporto logistico, un presidio del territorio e attività di sensibilizzazione e educazione circa il Codice della Strada. Resta esclusa tassativamente ogni funzione di ordine pubblico, sicurezza e vigilanza, riservate per legge alle Forze dell'Ordine.

Articolo 3 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione di cui al presente avviso sono le attività di supporto alla popolazione in caso di eventi calamitosi e manifestazioni, supporto logistico, presidio del territorio e attività di sensibilizzazione e educazione circa il Codice della Strada.

In particolare:

- attività di supporto alla popolazione in occasione di eventi calamitosi dovuti a fenomeni meteorologici;
- attività di supporto logistico, agevolazione dei flussi pedonali e assistenza alla popolazione in occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- presidio del territorio per finalità informative;
- promozione e tutela dei diritti umani e sociali;
- interventi volti alla valorizzazione, alla salvaguardia e miglioramento dell'ambiente, della natura e della città;
- promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato;
- organizzazione di attività educative e di sensibilizzazione circa il Codice della Strada, in particolare attraverso l'affidamento del circuito di educazione stradale di Via delle Viole a Genova Quarto.

5

L'attività si intende pertanto costituita da un insieme integrato di servizi ed interventi riconducibili alle lettere d), e), f), i), v), w) e z), del comma 1 dell'articolo 5, Attività di interesse generale, del D.lgs. 117/2017. L'attività è dettagliatamente specificata nello schema di Convenzione Tipo allegato al presente avviso (Allegato n. 1). Resta esclusa tassativamente ogni funzione di ordine pubblico, sicurezza e vigilanza, riservate per legge alle Forze dell'Ordine.

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione in favore di terzi come dettagliatamente descritta al successivo art. 5.

Articolo 4 – Compiti del Comune (promotore e coordinatore)

Il Comune si impegna:

- a fornire eventuali supporti o informazioni necessarie per l'espletamento del servizio;
- a comunicare tempestivamente anche telefonicamente all'Associazione e/o suo referente individuato dall'Associazione, le eventuali richieste di utilizzo dello spazio sia per eventi propri che organizzati da terzi;
- a svolgere la verifica periodica della quantità e qualità dei servizi erogati dall'Associazione sulla base di un monitoraggio concordato,



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO IX LEVANTE

- ad effettuare i rimborsi spesa all'Associazione sulla base della rendicontazione presentata.

Articolo 5 – Attività e compiti svolti dall'Associazione

L'Associazione si impegna a prestare, per il tramite dei propri soci e volontari iscritti e disponibili, collaborazione volontaria in favore del Comune di Genova – Municipio IX Levante, per la realizzazione di attività indicate al precedente art. 3.

In particolare, l'associazione si occuperà di prestare il proprio intervento, attraverso attività di supporto alla popolazione, in occasione di eventi calamitosi, dovuti a fenomeni meteorologici, attraverso attività di supporto logistico e di agevolazione dei flussi pedonali in occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dalla Civica Amministrazione.

L'Associazione dovrà inoltre svolgere attività di presidio del territorio, per finalità educative, promuovendo la cultura della legalità, della salvaguardia dell'ambiente, della promozione del volontariato.

Tale attività esclude tassativamente ogni funzione di ordine pubblico, sicurezza e vigilanza, riservate per legge alle Forze dell'Ordine.

Un ruolo ampio sarà dedicato alle iniziative volte all'educazione e alla sensibilizzazione sul Codice della Strada, svolgendo diverse attività anche orientate a mostrare i rischi della guida dei veicoli in stato di ebbrezza.

Nell'ambito delle finalità espresse nel già citato art. 3, le attività svolte nel circuito di educazione stradale di Via delle Viole, che dovranno prevalentemente avere una valenza educativa e formativa per i diversi target di pubblico, saranno progettate e realizzate nell'ambito dei seguenti temi prioritari:

- L'educazione verso il rispetto del Codice della Strada;
- la cultura del rispetto delle regole e le conseguenze del non farlo, anche attivando forme di collaborazione con organi giudiziari ed ordini professionali;
- temi legati alla circolazione stradale, e al rispetto nei confronti degli altri utenti della strada.

L'Associazione realizzerà queste attività tramite la gestione del Circuito di educazione stradale e attraverso l'utilizzo delle attrezzature in dotazione al circuito, come i *Go Kart*, la segnaletica stradale didattica ecc.

In merito alla gestione del circuito l'Associazione è tenuta allo svolgimento delle seguenti attività:

- L'attivazione e la gestione di uno specifico calendario di attività dedicato in particolare agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- La gestione delle prenotazioni in orari concordati;
- Il ricovero e la manutenzione delle attrezzature
- Attività di controllo



COMUNE DI GENOVA

- Pulizia dell'area.



MUNICIPIO IX LEVANTE

L'Associazione si impegna, inoltre, a sottoporre tutto il materiale pubblicitario e divulgativo agli uffici competenti del Comune dando ampia visibilità al titolo delle manifestazioni e al logo del Comune.

L'Associazione è tenuta a segnalare al Comune di Genova – Municipio IX Levante i nominativi dei volontari impiegati nelle attività, avendo cura di comunicare prima delle attività anche eventuali aggiornamenti.

L'Associazione inoltre è tenuta a:

- Realizzare le attività previste dalla presente convenzione;
- A inviare a cadenza semestrale al Municipio IX Levante una relazione sulla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione;
- A comunicare il nominativo del referente da inserire nel Piano Operativo Interno per le comunicazioni in caso di eventi ed emergenze;

L'Associazione si impegna infine a osservare e ad esigere da parte dei volontari il rispetto di quanto disposto dalle normative vigenti in tema di sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008

Articolo 6 – Comportamento dei volontari

7

I Soci volontari, che offriranno la loro collaborazione in nome e per conto dell'Associazione nelle attività previste dall'art. 5 della presente convenzione, dovranno tenere un comportamento improntato a spirito di solidarietà e correttezza civica verso gli altri Soci, verso coloro cui è indirizzata la loro attività e verso gli appartenenti ad altra associazione o Ente, con i quali possono trovarsi a collaborare, in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione e dalle normative vigenti.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di sorveglianza e assistenza al pubblico durante gli eventi, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, necessarie per lo svolgimento delle prestazioni.

I volontari devono essere chiaramente identificabili, anche attraverso l'utilizzo di eventuale divisa associativa e portare un cartellino identificativo redatto secondo le norme che tutelano la riservatezza dei dati personali.

I volontari dovranno seguire le indicazioni operative fornite dalla Civica Amministrazione o dalla Polizia Locale;

Articolo 7 – Assicurazione obbligatoria e responsabilità



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO IX LEVANTE

L'Associazione garantisce che tutti i volontari inseriti nelle attività oggetto della convenzione sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi in conformità all'art. 18 del D. Lgs. 117/2017

L'Associazione è unica responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività.

L'adempimento relativo al pagamento degli oneri assicurativi dovrà essere comprovato mediante presentazione della relativa quietanza di premio.

Articolo 8 – Rendicontazione e rimborsi spese

Per le attività svolte l'Associazione deve presentare all'Amministrazione, entro 15 giorni dalla conclusione del primo anno di attività, una relazione scritta concernente l'attività svolta nel periodo di riferimento.

La presente convenzione non costituisce appalto di servizi né dà luogo a rapporti di lavoro. È escluso qualsiasi corrispettivo a titolo di compenso. Il Comune si impegna a rimborsare esclusivamente le spese vive, effettivamente sostenute e debitamente documentate, entro un limite massimo complessivo di euro 1000,00, a seguito della presentazione di rendiconti trimestrali:

- spese vive sostenute dall'Associazione per lo svolgimento delle attività affidate;
- spese di assicurazione per infortuni e malattie dei volontari che fanno parte dell'Associazione ai sensi del precedente art. 7;
- Spese per il carburante;
- Spese per la pulizia e la manutenzione ordinaria del Circuito e delle attrezzature;
- altre eventuali spese previste dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

8

L'Amministrazione erogherà un rimborso delle spese che verrà liquidato in seguito alla presentazione e alla verifica della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute., secondo quanto previsto dall'art 56 c. 2 del D. Lgs. 117/2017, secondo le seguenti specifiche:

Articolo 9 – Ulteriori forme di collaborazione

L'Amministrazione Comunale e l'Associazione potranno concordare ulteriori forme di collaborazione, sempre nell'ambito delle finalità indicate nella presente convenzione, con conseguente adeguamento del rimborso di cui al precedente art. 8.

Articolo 10 – Durata



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO IX LEVANTE

Il Comune si avvale dell'Associazione per la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione delle attività descritte nei precedenti articoli per la durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data della firma della presente convenzione.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente convenzione.

Articolo 11 – Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell'esito delle attività organizzate o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall'Associazione, di cui all'articolo 5.

Articolo 12 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora l'Associazione violi le leggi, i regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

9

La risoluzione è efficace decorsi 30 giorni (trenta) dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 13 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

Articolo 14– Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviando al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO IX LEVANTE

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 15/2005 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) nel rispetto della normativa vigente.

I dati raccolti saranno trattati in conformità al GDPR, General Data Protection Regulation del 25 maggio 2018 n. 2016/679 in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie di dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Genova, _____

Firma
Comune di Genova – Municipio IX Levante
Direttore

Firma
Legale rappresentante dell'Associazione